

Confermata per il 2019 l'agevolazione per l'aggiornamento dei dipendenti degli studi

# Un incentivo alla formazione 4.0

## Credito di imposta del 40% per massimo 300 mila euro

DI GIANPAOLO SBARAGLIA

**A**l fine di stimolare le imprese italiane ad accrescere le competenze professionali dei propri dipendenti, collegate allo sviluppo delle nuove tecnologie, l'art. 1, commi 46-56, legge n. 205/2017 ha introdotto, per la prima volta, un credito di imposta per la formazione (cd. «formazione 4.0») del personale dipendente nell'ambito del Piano nazionale impresa 4.0. Il credito d'imposta è determinato nella misura del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui i lavoratori compiono attività di formazione nel settore del predetto piano ed è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario. L'attività di formazione deve essere pat-

tuita attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. La misura fiscale in commento è stata confermata anche per il 2019 (art. 1, commi 78-79, l. n. 145/2018). Fermo restando il limite massimo annuale di 300 mila euro, il credito d'imposta in commento, è attribuito nella misura del: 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese; 40% di quelle sostenute dalle medie imprese; 30% di quelle sostenute dalle grandi imprese, come individuate dall'all. I al reg. (Ue) n. 651/2014, nel limite massimo annuale di 200 mila euro. Come visto, stante la rimodulazione della misura fiscale avvenuta nel 2019, emerge che l'accesso agli incentivi legati alla formazione 4.0 è subordinata alla contrattazione di secondo livello. Occorre, quindi, prestare molta attenzione a forma e contenu-

to dell'accordo decentrato, al fine di fruire correttamente del credito d'imposta. Proviamo ad esaminarne i tratti essenziali. In particolare, l'attività di formazione che svolge il lavoratore al fine dell'utilizzo del credito deve rientrare in uno degli ambiti elencati nell'allegato A alla legge di bilancio 2018 (vendita e marketing, informatica, tecnica e tecnologia di produzione). A titolo esemplificativo, i settori formativi in chiave 4.0 possono essere indicati nei: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Non si considerano attività di formazione ammissibili, quella di tipo ordinario o periodico, organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. Sono spese ammissibili ai fini del calcolo del credito d'imposta le spese sostenute per attività di formazione nei limiti del costo aziendale riferito alle ore e alle giornate di formazione del personale dipendente (lavoratori subordinati, anche a tempo indeterminato, i lavoratori con contratto di apprendistato). Il «costo aziendale» è determinato sulla retribuzione annua spettante al lavoratore dipendente al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei ratei

di Tfr accantonati, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore e ad i giorni di formazione effettuati nel periodo d'imposta, e le indennità percepite per trasferte connesse allo svolgimento di attività formative al di fuori dell'azienda. L'agevolazione è applicabile anche alle ore di formazione svolte da dipendenti che, regolarmente impiegati nei settori tecnologici di cui al citato allegato A, agiscono in qualità di docenti o tutor. L'attività di formazione può essere svolta anche da soggetti esterni all'azienda accreditati allo svolgimento di tali attività, nonché università, pubbliche o private, e strutture ad esse collegate. Il credito in esame deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le spese per la formazione sono sostenute e nei periodi successivi fino a quando viene impiegato, non concorre alla formazione né del reddito né della base imponibile Irap e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in F24, ai sensi dell'art. 17, dlgs n. 241/1997. Per usufruire del credito di imposta per la formazione 4.0, i costi devono essere certificati da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nel rispetto dei principi di indipendenza. Secondo il dm 4 maggio 2018, sono soggetti beneficiari dell'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile applicato e dalle modalità di determinazione del reddito. Il credito d'imposta è altresì fruibile da parte degli enti non economici che esercitano attività economica, per le spese di formazione di personale dipendente anche non esclusivamente impiegato in tale attività. Accedono al credito anche le imprese che svolgono attività economica relativa a pesca, agricoltura e produzione primaria di prodotti agricoli.



**IMPRESA LAVORO PARTECIPAZIONE**  
Imprenditori e lavoratori insieme oltre la crisi

**MODERA**  
Barbara Millucci Giornalista Corriere della Sera - L'Economia

**SALUTI INTRODUTTIVI**  
Marco Furnari Presidente Anpit Lombardia

**INTERVENGONO**  
Gabriele Sepio Membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore  
"Impresa sociale e lavoro nel terzo settore"

Paolo Stern Presidente Nexumsp Spa  
"Welfare: quando il benessere aziendale fa risparmiare l'impresa"

**DUE CASI DI SUCCESSO**  
Beautyprof Spa Sensation Profumerie - Un modello di sviluppo etico e sostenibile.  
Interviene per l'azienda Francesco Catanese Consulente di management

Gruppo Miliepiani Spa - Un modello di partecipazione  
Interviene per l'azienda Franco Ravazzolo Consulente aziendale

**CONCLUDE**  
Federico Iadiccio Presidente Nazionale ANPIT

**21 GIUGNO 2019**  
ORE 16:00-17:00  
SALA OPPORTUNITA'  
Festival del Lavoro - MiCo

**NPIT**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'INDUSTRIA E TERZIARIO

**Festival del Lavoro 2019**

[www.anpit.it](http://www.anpit.it) - [segreteria@anpit.it](mailto:segreteria@anpit.it)

### L'Anpit al festival

L'Anpit sarà presente anche quest'anno al Festival del lavoro, l'evento organizzato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in programma al Mi.Co di Milano dal 19 al 22 giugno. Un'occasione per dibattere sui temi attuali; tra tavole rotonde, approfondimenti giuridici, interviste ad esponenti delle istituzioni, presentazioni di libri, opportunità professionali. L'Anpit, forte del sempre maggior radicamento sul territorio, non poteva mancare all'appuntamento. Allo stand Anpit si potranno avere informazioni dettagliate circa i 16 contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti e riguardo ai servizi per le aziende messi a disposizione in collaborazione con i partner. Sarà possibile confrontarsi con i responsabili dei sei uffici costituiti, presenti insieme ai consiglieri per tutta la durata del Festival. Ma la vera novità di questa edizione è rappresentata dalla presenza di Anpit nel palinsesto programmatico dell'evento. L'associazione infatti curerà il convegno di venerdì 21 giugno alle ore 16.00 presso la «Sala Opportunità», dal titolo: Impresa, Lavoro, Partecipazione - imprenditori e lavoratori Insieme oltre la crisi. La squadra di Anpit sarà lieta di incontrarvi a Milano!

Pagina a cura

DI ENTE BILATERALE CONFEDERALE EN.BL.C.

CISAL TERZIARIO - ANPIT- CIDEC - UNICA

[WWW.ENBIC.IT](http://WWW.ENBIC.IT)  
TEL. 0688816384/5  
SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO,  
115 ROMA